# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1487-A)

# RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(RELATORE DEL PONTE)

**Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1982**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Agevolazioni ai turisti stranieri in materia di pedaggi autostradali

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno turistico ha nel nostro sistema economico un suo rilievo assoluto se si consideri che l'apporto valutario del turismo estero, che è stato di 7.500 miliardi nel 1980 e di 8.000 miliardi circa nel 1981, ha registrato una crescita costante nell'ultimo ventennio. Questa circostanza impone quindi il massimo di attenzione per una azione di promozione che tenga conto della agguerrita concorrenzialità dispiegata dai Paesi stranieri interessati all'acquisizione di quote sempre maggiori del mercato internazionale.

In una tale ottica si è posto appunto il Governo con il provvedimento all'esame, il quale mira a realizzare anche un intervento che dia corretta attuazione alla scelta di politica economica indirizzata a perseguire l'obiettivo del riequilibrio della bilancia dei pagamenti. Nel contempo il disegno di legge tende ad assicurare, nei settori interessati alla produzione dell'offerta turistica, un recupero occupazionale che consenta di attenuare i riflessi negativi che provengono dagli altri settori produttivi. Si è inteso inoltre conferire il massimo risalto alle istanze provenienti dagli stessi operatori economici, non esclusi quelli stranieri, interessati a sorreggere la domanda di turismo verso l'Italia, e ci si è proposti di realizzare il massimo di razionalità e di efficienza nell'impiego delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dei dati più significativi concernenti la domanda estera.

Il primo dato concerne la prevalenza attribuita, nell'area europea, all'utilizzo del veicolo privato; infatti, il 70 per cento del turismo in entrata, per quanto riguarda l'Italia, fa uso di questo mezzo di trasporto.

In stretta connessione con questo primo dato, è stato rilevato, attraverso una puntuale analisi delle componenti del costo economico del viaggio turistico, che il trasporto ha un peso considerevole nella determinazione dell'esborso finale del turista straniero. Ad esempio un turista che, entrando in Italia dal Brennero, si prefigga di raggiungere la Sicilia, deve sostenere un esborso medio di 400.000 lire circa, tra carburante e pedaggi autostradali.

Considerato il valore oggettivo di tali rilevazioni si può quindi arguire che, nella flessione registrata nelle presenze straniere in Italia, ha avuto indubbiamente un ruolo decisivo la sospensione delle misure incentivanti precedentemente in vigore. Ed è tenendo conto anche di questa circostanza che il Governo ha scelto, con attenta e meditata valutazione, la propria linea di intervento.

Qualche dato al riguardo potrà tornare utile ai fini di una responsabile riflessione.

Nel triennio '77-'79, il turismo straniero in Italia ha registrato un costante progresso denotando una crescita media annuale dell'8 per cento circa, che assicurava continuità di ascesa alla domanda turistica estera quale si era venuta delineando negli anni precedenti. Il punto di inversione negativa nel diagramma della domanda turistica estera si è registrato proprio nel 1980 e si è consolidato nel 1981.

Vi è da sottolineare, a questo riguardo, una singolare coincidenza fra questa inversione della curva della domanda turistica e la sospensione delle forme di incentivazione del turismo straniero. Ciò di per sè potrebbe evidenziare solo una bizzarria del caso, se non si disponesse di quegli ulteriori dati, già evidenziati, concernenti la rilevanza del trasporto, e particolarmente di quello attuato con veicolo privato, nella determinazione del costo del viaggio turistico.

Nè si tratta di un dato isolato, in quanto esso trae ulteriore sostegno dall'osservazione delle condizioni esistenti nei Paesi di provenienza dei turisti esteri. Non può sfuggire, in merito, che in Italia il prezzo del carburante è pervenuto a livelli più alti in rapporto agli altri Paesi comunitari; così come il nostro Paese ha una posizione che

si differenzia negativamente anche per ciò che concerne il pagamento dei pedaggi autostradali.

A completare il sistema di elementi, che concorrono a dare ragione alla linea prescelta dal Governo, interviene un ulteriore riscontro statistico.

Infatti, nella successione dei dati concernenti le presenze straniere nell'ultimo decennio si osserverà che partendo dal 1972, anno in cui si era registrato un incremento del 6,1 per cento nell'afflusso degli stranieri attraverso i valichi stradali, l'unico anno in cui, a parte l'80 e l'81, il fenomeno si è ripetuto (con una flessione del 10,3 per cento), risulta essere il 1974. E ancora una volta si deve rilevare che per tale anno risultavano sospese le misure incentivanti precedentemente in vigore a favore dei turisti stranieri.

Il relatore ritiene che il quadro così delineato non lascia spazio a soverchie perplessità, condizionato come è da una serie di riscontri oggettivi, quantificati per giunta in cifre ufficiali.

Prima di procedere ad un esame analitico dell'articolato, è opportuno richiamare l'attenzione su una delle idee di base del provvedimento, che è costituita da una progressione dell'incentivazione in ragione della collocazione geografica delle nostre regioni rispetto alla frontiera del Nord-Europa. Tale progressività tende ad incoraggiare, sorreggendolo con un maggiore apporto incentivante, il flusso turistico indirizzato verso il Mezzogiorno d'Italia, una scelta questa di cui è evidente il particolare valore sociale ai fini del conseguimento di un più giusto equilibrio tra le regioni del nostro Paese.

* * *

La 8ª Commissione, procedendo anche in sede ristretta, ha condotto un'analisi approfondita delle soluzioni proposte dal Governo passandole al vaglio di una critica costruttiva che non ha lesinato sforzi nella ricerca di soluzioni alternative eventualmente più adeguate. Il sistema varato con il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea (ampiamente modificato rispetto a quello originario) appare, nel quadro delle compatibilità generali, come l'unico seriamente praticabile.

Le agevolazioni sono riservate ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato con autovettura e motocicli muniti di targa estera, con esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano. Sono esclusi dal beneficio i torpedoni e gli autoveicoli industriali.

Negli articoli da 1 a 3 si fissano i criteri per la concessione della agevolazione sul prezzo della benzina nella misura di lire 150 per litro, per un contingente di 150 litri spendibile su tutto il territorio nazionale. Un ulteriore contingente di 200 litri viene concesso ai turisti che intendano recarsi nel Mezzogiorno ed è utilizzabile esclusivamente presso gli impianti automatici di erogazione carburante siti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I buoni di cui trattasi saranno venduti dall'ACI e dall'ENIT esclusivamente all'estero e presso gli Uffici di frontiera con pagamento in valuta.

È opportuno sottolineare che nell'elaborazione del disegno di legge si è tenuto conto della precedente esperienza in materia e si è provveduto ad apportare tutti quei correttivi che si sono resi necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Attraverso un apposito decreto interministeriale saranno fissate le norme di attuazione del servizio relativo alla emissione, distribuzione e controllo dei buoni benzina. Sanzioni amministrative e penali sono previste negli articoli 2 e 3 per coloro che utilizzino irregolarmente i buoni benzina o ne favoriscano un uso irregolare.

L'articolo 4 fissa l'assegnazione gratuita di buoni pedaggio autostradale, nella misura di lire 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara. Un ulteriore dotazione, a titolo gratuito, di buoni pedaggi, per complessive lire 16.000, viene assegnata ai turisti che si rechino nelle regioni meridionali ed è utilizzabile esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente sopra indicata.

L'ultimo comma dell'articolo 6 autorizza il Ministro del turismo e dello spettacolo a stipulare apposita convenzione con un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il rimborso del contro valore dei buoni pedaggio e relativi oneri accessori.

L'articolo 5 stabilisce inoltre che il turista straniero, che abbia acquistato all'estero o alla frontiera il pacchetto di agevolazioni previsto dal disegno di legge, ha diritto a fruire in tutto il territorio nazionale del soccorso stradale gratuito e senza limitazioni nel numero di interventi, ad opera dei Centri di soccorso dell'Automobile Club d'Italia. L'ultimo comma dell'articolo 5 autorizza il Ministero del turismo e dello spettacolo a stipulare apposita convenzione con l'ACI per il rimborso dei costi del servizio, in misura globale e forfettizzata per anno solare.

L'articolo 6 prevede che i buoni benzina e i buoni autostradali siano contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione. Tutte le indicazioni concernenti le generalità del turista e gli elementi identificativi del veicolo saranno riportate sulla « carta carburante » che fa parte integrante del *carnet*.

Con il decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 saranno emanate, oltre alle norme di attuazione del servizio buoni benzina, anche le disposizioni concernenti la concessione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale nonchè le modalità relative ai rimborsi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è prevista nell'articolo 8 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, rispettivamente per lire 72 miliardi quanto all'agevolazione sul prezzo del carburante e per lire 45 miliardi quanto all'agevolazione sui pedaggi autostradali e per il soccorso stradale.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un fondo speciale, con gestione fuori bilancio, al quale saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale e per il soccorso stradale gratuito, nonchè gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi.

Adempiendo al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione il relatore sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche che vengono proposte e con il nuovo titolo ad esse conseguente.

DEL PONTE, *relatore*

## PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) **sul disegno di legge**

(Estensore MAFFIOLETTI)

4 agosto 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento, osservando peraltro, in riferimento al penultimo comma dell'articolo 3, che nel provvedimento stesso potrebbe trovare adeguata sede l'organica disciplina delle procedure di rimborso, cui l'articolo citato fa riferimento.

La Commissione, inoltre, osserva che sotto il profilo dei princìpi generali dell'ordinamento e della razionalità del provvedimento, l'articolato dà luogo a riserve, specie in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 3.

---

b) **su emendamenti**

(Estensore SAPORITO)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

21 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge nonchè gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Agevolazioni ai turisti stranieri in materia di pedaggi autostradali**

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Agevolazioni ai turisti stranieri**

Art. 1.

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 1° gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

« B) *Benzina*:

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile Club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato.

Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per la emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni ».

Art. 2.

All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto al primo comma il seguente periodo: «Con la stessa pena è punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni ».

Art. 3.

L'articolo 20-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione ».

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 1.

Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse, fino al 31 dicembre 1983, riduzioni sulle tariffe dell'intera rete autostradale, a favore dei motocicli, delle autovetture e dei relativi rimorchi, con targa di registro estero, con esclusione delle vetture immatricolate negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 2.

La riduzione è fissata nella misura del 50 per cento dell'importo del pedaggio in vigore al momento del transito. Per gli itinerari a sud della congiungente Roma-Pescara, la riduzione può essere elevata fino al 90 per cento con il decreto di cui al successivo articolo 3.

Per usufruire delle riduzioni di cui al comma precedente, i turisti interessati devono acquistare speciali buoni-pedaggio, con pagamento in valuta estera, presso gli uffici di frontiera dell'ENIT e dell'ACI e i relativi uffici di corrispondenza all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

Art. 4.

In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di lire 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara.

A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle Regioni specificamente indicate nel precedente articolo 1, sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di lire 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

Art. 5.

I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile Club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.

Il soccorso è disposto dall'Automobile Club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia.

Art. 6.

I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile Club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.

Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Mi-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della presente legge è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di cui al precedente comma è alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 4 e dai versamenti effettuati dall'ENIT e dall'ACI. Ad esso saranno imputati i rimborsi dei buoni-pedaggio a favore degli enti e società autostradali ed il rimborso delle spese sostenute dall'ENIT e dall'ACI per l'espletamento del servizio dei buoni medesimi.

Per la gestione del fondo di cui al precedente primo comma è istituita, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata al direttore generale per gli affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e del tesoro, saranno emanate le disposizioni relative all'applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge, alle modalità di versamento da parte dell'ENIT e dell'ACI delle somme riscosse ed ai relativi controlli nonchè alle procedure di rimborso delle somme dovute agli enti e società autostradali ed alla determinazione e rimborso delle spese sostenute dall'ENIT e dall'ACI.

Nella prima applicazione della presente legge può essere corrisposta agli enti e società autostradali interessati, con decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 8, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'articolo 4 e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'articolo 5.

Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile Club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport-Ministero del turismo e dello spettacolo.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro del turismo e dello spettacolo e previa prestazione di idonea garanzia, una anticipazione sulle prevedibili somme spettanti a titolo di rimborso di buoni-pedaggio e, comunque, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

All'onere di lire 45 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 72 miliardi nonchè all'onere di lire 45 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*